



UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO SANT'ANTIOCO

ORDINANZA n° 37/2020

(Disciplina della Circolazione nell'ambito Portuale di Calasetta)

Il T.V. (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Sant'Antioco:

- VISTO** il dispaccio n° 5208179 in data 23 dicembre 1975 del Ministero della Marina Mercantile – Direzione Generale del Demanio e dei Porti, relativo al rilascio e rinnovo delle tessere di libero accesso nei porti nazionali, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il Decreto Ministeriale in data 08/06/1987, recante “Regolamento dell'accesso nelle zone portuali ed Aree Demaniali Marittime”;
- VISTO** il dispaccio n° 5201696 in data 14 aprile 1995 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione che individua nell'Autorità Marittima l'ente preposto ad adottare i provvedimenti relativi alla disciplina della circolazione in ambito portuale;
- VISTI** i dispacci n° 031598 e 82/31052 rispettivamente in data 28 ottobre 1991 ed in data 02 luglio 1996 dell'Ispettorato Generale del Copro delle Capitanerie di Porto, recanti disposizioni sulla sicurezza portuale e sulla disciplina della circolazione delle autovetture dei porti;
- VISTO** il dispaccio n° 5200428 in data 30 gennaio 1996 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Direzione Generale del Demanio Marittimo e dei Porti relativo al rilascio delle autorizzazioni di accesso in porto a persone ed a veicoli che svolgono attività o hanno la sede di lavoro in ambito portuale;
- VISTO** il decreto legislativo n° 285 in data 30 aprile 1992 (Nuovo Codice della strada) e successive modifiche ed integrazioni, in particolare l'Art. 6.7 concernente il potere del Comandante del Porto, Capo del Circondario Marittimo di disciplinare con Ordinanza la circolazione nelle aree portuali aperte all'uso pubblico;
- VISTI** gli Artt. 203 e 204-bis del D.Lgs n° 235 in data 30/04/1992, che individuano nel Prefetto e nel Giudice di pace le autorità competenti a ricevere gli atti relativi ai ricorsi presentati per inosservanza del Codice della strada;
- VISTO** l'Art 117, secondo comma, lett. h) della Costituzione;
- VISTO** l'Art 9 comma 2 della legge n° 88/2001;
- VISTA** la Circolare n° 38 protocollo 14368 in data 27 ottobre 2011 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per i Porti – recante il “Il riparto di competenze Stato-Regioni. Conferimento di Funzioni nei porti, nel demanio marittimo e nel mare territoriale. Competenza in materia di viabilità in ambito portuale”;
- VISTA** la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 31/03/2004, relativo al “miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali”;
- VISTA** la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2005/65/CE del 23/10/2005 relativa al miglioramento della sicurezza nei porti;
- VISTA** la propria Ordinanza n° 60/00 del 25/07/2000;
- VISTO** il verbale di consegna n° 619/2020 del 07/01/2020 della Capitaneria di Porto di Cagliari, relativo alla consegna, ai sensi dell'art. 34 del C.N. e dell'art. 36 R.C.N., al Comune di Calasetta due distinte aree demaniali marittime di mq 15.620 e di mq 17.300 e di uno specchio acqueo di mq 1.580 richiesti in consegna dallo

- stesso Comune per la realizzazione del progetto di “Completamento banchinamenti di riva, escavi, piazzali, arredi e servizi del porto turistico”;
- VISTA** la nota n° 379 in data 10/01/2019, con la quale il Comune di Calasetta, ha richiesto l’emissione di un provvedimento di interdizione per le aree demaniali marittime portuali e pe lo specchio acqueo interessati dai lavori, già oggetto di consegna ex art. 34 C.N. e 36 R.C.N., dalla Capitaneria di Porto di Cagliari alla predetta Amministrazione Civica;
- VISTA** la propria Ordinanza n° 02/20 del 11/01/2020 relativa all’esecuzione delle opere di “Completamento banchinamenti di riva, escavi, piazzali e servizi Porto Turistico di Calasetta”;
- VISTA** la propria Ordinanza n° 26/20 del 12/06/2020 “Approvazione Regolamento degli accosti del Porto di Calasetta”;
- VISTI** gli articoli 17, 30, 68, 81 e 1161 (abusiva occupazione di spazio demaniale e inosservanza di limiti alla proprietà privata) e 1174 (inosservanza di norme di polizia) del Codice della Navigazione e l’articolo 59 del Regolamento di esecuzione;
- VISTO** l’Art. 17 della L. 689/1981, che individua nel Comandante del Porto Capo del Circondario Marittimo, l’Autorità competente a ricevere gli atti relativi le infrazioni di cui al citato Art. 1174 del C. N. concernenti la circolazione in ambito portuale;
- CONSIDERATA** la necessità di salvaguardare l’incolumità di persone e cose che nell’ambito portuale esercitano un’attività o si trovano semplicemente a transitare in auto o a piedi,

RENDE NOTO

Premesso

- che coloro che circolano all’interno degli ambiti portuali sono consapevoli delle attività eseguite negli spazi portuali, anche in relazione alla circolazione di mezzi operativi speciali e fuori sagoma (camion del sale) e che pertanto dovranno adottare ogni precauzione e cautela per pervenire incidenti alle persone ed alle cose;
- che dagli ambiti portuali sono escluse le aree demaniali marittime oggetto della viabilità ordinaria meglio evidenziate nella planimetria di cui all’articolo 1 punto 2 della presente Ordinanza;
- che il Porto di Calasetta è costituito dai banchinamenti costituenti il Porto Commerciale e Peschereccio, i banchinamenti della Zona disco ed i banchinamenti del Porto turistico oggetto dei lavori di completamento della banchina di riva;
- che le molteplici attività che si svolgono nell’ambito portuale non sempre permettono di conoscere e di segnalare per tempo e convenientemente le situazioni di pericolo che si potrebbero verificare/originare durante/in seguito alle citate attività e la particolare esposizione agli elementi meteo-marini può essere causa di malfunzionamento/deterioramento del servizio di illuminazione della segnaletica stradale orizzontale e verticale, di danni a selciato ed al piano di calpestio;
- che per l’accesso, la circolazione e la sosta di veicoli e dei pedoni all’interno del Porto di Calasetta si impone l’osservanza delle norme contenute nella presente ordinanza;

Articolo 1

(Generalità)

1. Nell'ambito Portuale di Calasetta, intendendo come tale quello individuato nell'articolo 3 "Identificazione del Porto" punto "1" lett. "a" e "b" e, punto "2" lett. "d" del Regolamento degli accosti approvato con Ordinanza n°26/2020 del 12/06/2020 (planimetria appresso indicata), è vietato il transito e la sosta di tutti i veicoli con esclusione di quelli in possesso di opportuna autorizzazione rilasciata per comprovati motivi lavorativi e per le auto che imbarcano e sbarcano dalle navi traghetto in arrivo ed in partenza da e per l'isola di San Pietro;

Identificazione dell'ambito Portuale (compreso tra la linea blu ed il ciglio banchina)



Identificazione dell'ambito portuale turistico (comprese tra la linea blu ed il ciglio banchina)



Articolo 2

(Transito e sosta per i mezzi autorizzati)

1. Sulla diga di maestrale, meglio individuata nell'allegata planimetria, è consentito il transito e la sosta ai soli automezzi frigo adibiti al trasporto del pescato e a quelli destinati al trasporto di attrezzature varie da pesca dopo aver richiesto ed ottenuto l'autorizzazione dall'Autorità Marittima del Porto.
E' altresì consentito il transito e la sosta, per un solo autoveicolo ad unità da pesca, per quelle unità autorizzate a stazionare sul banchinamento "A" e sul banchinamento "B" secondo le modalità stabilite nel "Regolamento del Porto di Calasetta".

La sosta e la fermata dei mezzi autorizzati dovrà avvenire solo all'interno degli stralli opportunamente realizzati nell'area prospiciente il banchinamento "A" o, per i mezzi destinati al trasporto del pescato, in prossimità dei punti di sbarco.

Gli automezzi destinati al trasporto del pescato o delle attrezzature quando autorizzati, non potranno accedere al banchinamento prima di 30' dall'arrivo dell'unità da pesca in porto.

Rimane sempre vietato il transito, la sosta e la fermata, anche dei mezzi adibiti al trasporto del pescato e per il trasporto delle attrezzature da pesca, all'interno della fascia dei metri 3 dal ciglio del banchinamento A e B;

Banchina di Maestrale



2. Il transito, la sosta e la fermata all'interno dell'area di sicurezza sul banchinamento prospiciente il molo "C", meglio evidenziato nell'allegata planimetria, in concessione alla ditta GARAU per l'esercizio del distributore di Carburanti SIF **è sempre vietato** anche alle auto autorizzate a transitare in ambito portuale.

E' consentita solo all'interno degli appositi stralli di parcheggio indicati da segnaletica orizzontale e verticale.

E' consentita la sosta di un autoveicolo del concessionario del distributore nello spazio prospiciente l'ingresso del magazzino.

E' consentita la sosta dell'autobotte necessaria per il rifornimento dei serbatoi di gasolio SIF.

Rimane sempre vietato il transito e la sosta con i veicoli nello spazio di mt 3.50 dal ciglio banchina e dalla discesa dello scivolo meglio evidenziato nell'allegata planimetria in colore giallo;

Banchina Bunkeraggio



3. Il transito e la sosta sul banchinamento prospiciente il molo "D" ed "E", meglio individuato nell'allegata planimetria, è consentito ai soli automezzi adibiti al trasporto del pescato e per il trasporto di attrezzature varie da pesca dopo aver ottenuto l'apposita autorizzazione dall'Autorità Marittima.

Gli automezzi destinati al trasporto del pescato o delle attrezzature quando autorizzati, non potranno accedere al banchinamento prima di 30' dall'arrivo dell'unità da pesca in porto.

E' altresì consentito per le operazioni di alaggio e varo da parte delle ditte/società che hanno effettuata apposita comunicazione ai sensi dell'articolo 68 del Codice della Navigazione.

E' altresì consentito il transito e la sosta per l'utenza che si deve recare presso la Delegazione di Spiaggia di Calasetta.

Rimane sempre vietato il transito e la sosta, anche dei mezzi adibiti al trasporto del pescato e per il trasporto delle attrezzature da pesca, all'interno della fascia dei metri 3 dal ciglio della banchina.



4. Il transito e la sosta sul banchinamento prospiciente il molo "F" e "G", adiacente al piazzale antistante la banchina "I", meglio indicato nell'allegata planimetria è vietato.

E' consentito ai soli automezzi adibiti al trasporto del pescato e per il trasporto di attrezzature varie da pesca dopo aver ottenuto l'apposita autorizzazione dall'Autorità Marittima.

Gli automezzi destinati al trasporto del pescato o delle attrezzature quando autorizzati, non potranno accedere al banchinamento prima di 30' dall'arrivo dell'unità da pesca in porto.

I mezzi in ingresso ed uscita dall'area pesca devono sempre dare la precedenza ai mezzi in fase di sbarco dai traghetti in arrivo dall'Isola di San Pietro.

E' altresì consentito il transito e la sosta ad un solo autoveicolo per unità da pesca autorizzata a stazionare sul banchinamento "F" e "G".

La sosta e la fermata dei mezzi autorizzati dovrà avvenire solo all'interno degli stralli opportunamente realizzati nell'area dinanzi al banchinamento "F".

Rimane sempre vietato il transito e la sosta, anche dei mezzi adibiti al trasporto del pescato e per il trasporto delle attrezzature da pesca, all'interno della fascia dei metri 3 dal ciglio della banchina.

5. Il transito e la sosta sul piazzale prospiciente il molo "I", evidenziato sulla planimetria sottostante, sono vietati.

Possono accedere a tale area i soli veicoli in arrivo ed in partenza da e per l'Isola di San Pietro, il mezzo del gruppo ormeggiatori ed i veicoli NCC.

I conducenti dei veicoli in partenza dovranno:

1. Incolonnarsi all'interno delle apposite corsie di imbarco non prima di 30' dalla partenza del mototraghetto;
2. Non lasciare l'autoveicolo incustodito salvo il tempo strettamente necessario per

l'acquisto del titolo di viaggio;

3. Non circolare nelle corsie di imbarco e nell'area di sicurezza, sempre vietata ai non addetti ai servizi portuali e lontano dalle bitte di ormeggio delle navi traghetto;

I passeggeri dovranno:

1. Rimanere a bordo dell'autoveicolo ovvero non circolare nelle corsie di imbarco e nell'area di sicurezza delimitata da apposita striscia di colore giallo ed in particolar modo dinanzi alle bitte di ormeggio delle navi traghetto;
2. Stazionare, nell'attesa dell'imbarco, nelle apposite aree delimitate dalla Società di Navigazione indicate con "Area Passeggeri";
3. Prestare la massima attenzione ai veicoli in transito durante le fasi di imbarco e sbarco dalle navi traghetto.

E' fatto assoluto divieto ai passeggeri privi di automezzo di circolare all'interno delle corsie di imbarco con l'eccezione di una persona che dall'auto transita verso la biglietteria.

E' fatto obbligo alla Società di Navigazione "DELCOMAR", concessionaria del banchinamento di prendere tutti gli accorgimenti necessari atti a garantire la sicurezza dei Passeggeri in arrivo e partenza da e per l'Isola di San Pietro (cartellonistica e segnalamenti orizzontali e verticali) nonché tutte le prescrizioni poste in essere dalla Regione Sardegna in fase di autorizzazione dell'ampliamento della concessione.

Il personale di bordo dovrà sempre prestare la massima attenzione al fine di impedire che, contemporaneamente, si trovino a transitare, sui denti d'attracco e sulla passerella di imbarco delle navi traghetto, auto e passeggeri a piedi.

Banchinamento Passeggeri – Pesca



Articolo 3

(Permessi di accesso)

Si ribadisce che la sosta è consentita solo dove esistenti gli stralli per il parcheggio indicati dalla segnaletica orizzontale e verticale.

Le aree di sosta potranno essere temporaneamente destinate ad usi diversi dall'Autorità Marittima.

I veicoli per accedere in ambito portuale devono essere muniti di apposito permesso di accesso.

Il permesso, che dovrà essere esposto in modo ben visibile sul parabrezza anteriore del

veicolo, dovrà appartenere ad una delle sotto elencate tipologie:

1. Tessere di libero accesso in porti nazionali rilasciata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi del Decreto Ministeriale 08 giugno 1997 ai soli operatori marittimi;
2. Permessi rilasciati ai soggetti che ne facciano richiesta a seguito dell'assegnazione di un posto barca sul banchinamento "A", "B", "F" e "G";
3. Permessi rilasciati ai mezzi di trasporto del pescato;
4. Permessi giornalieri/temporanei rilasciati ai soggetti che ne facciano richiesta per necessità che saranno valutate di volta in volta dalla Delegazione di Spiaggia di Calasetta;

I titolari dei permessi di cui sopra, potranno sostare esclusivamente nelle aree di sosta opportunamente delimitate da segnaletica orizzontale ed individuate da segnaletica verticale. Coloro i quali durante il periodo di validità del permesso di accesso in Porto perdano i requisiti che hanno legittimato il rilascio dello stesso dovranno restituirlo all'Autorità Marittima di Calasetta.

Tutti i veicoli che chiedono di accedere in ambito portuale, dovranno comunque essere muniti di idonea polizza assicurativa per responsabilità civile in corso di validità e in regola con gli obblighi di revisione.

Sullo stesso permesso potranno essere indicati sino ad un massimo di due autoveicoli di proprietà del marittimo pescatore. Va da se che, dovendo essere sempre esposto, le auto indicate sul permesso non potranno mai transitare contemporaneamente.

La sosta ed il transito sono consentiti nelle sole aree portuali indicate nei singoli permessi.

Articolo 4

(Limite di velocità)

Il limite di velocità per tutti i mezzi in circolazione è di 20 Km/h, ridotti a 10 Km/h per i mezzi operativi portuali e i carrelli, a vuoto o a carico.

Articolo 5

(Aree in concessione)

L'accesso alle aree in concessione è consentito unicamente a mezzi e persone autorizzati dal concessionario.

La percorrenza pedonale, la viabilità, la sosta e l'utilizzazione delle aree in concessione è regolata dal concessionario, con l'osservanza delle norme generali di sicurezza stabilite dal D.Lgs. 81/2008, dal D.Lgs. 272/1999 e dalle altre norme specifiche per materia, vigenti in ambito portuale.

Nell'immettersi dalle aree in concessione nella viabilità comune, i veicoli devono concedere la precedenza a tutti gli altri.

Articolo 6

(Responsabilità)

La circolazione dei veicoli nell'ambito portuale avviene a proprio rischio e comunque sotto la responsabilità dei rispettivi conducenti, che sono consapevoli delle attività eseguite negli spazi portuali, anche in relazione alla presenza di carichi sospesi e alla circolazione di mezzi speciali e fuori sagoma e che pertanto devono assumere ogni precauzione e cautela per prevenire ed impedire incidenti alle persone ed alle cose.

La Capitaneria si intende manlevata da responsabilità per danni e persone e/o cose comunque derivanti dalla circolazione suddetta.

Articolo 7

(Sanzioni)

Salvo che il fatto non costituisca un diverso e/o più grave illecito penale o amministrativo, i contravventori saranno puniti ai sensi di:

- Artt. 1161, 1164 e 1174 del Codice della navigazione;
- Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento d'esecuzione per le norme di

circolazione generale;

- ogni altra norma, ancorché non richiamata, applicabile in materia.

Le violazioni all'Art. 1 punto 1 della presente ordinanza saranno punite ai sensi dell'articolo 1174, comma 2 del Codice della Navigazione.

Nel caso di violazioni alle disposizioni relative alla sosta sarà altresì applicata la sanzione accessoria della rimozione del veicolo con oneri a carico del contravventore ai sensi del Nuovo Codice della Strada.

Resta salva in ogni caso ogni ulteriore azione, civile o penale o amministrativa, per responsabilità derivante da inosservanza alle presenti norme.

Articolo 8

(Rinvio)

Per quanto non disciplinato dalla presente Ordinanza in ordine all'applicazione delle sanzioni, si rinvia a quanto stabilito dal Codice della Strada e dalla Legge 24.11.1981, n. 689 e s.m. e.i.

Articolo 9

(Pubblicità e abrogazioni)

La presente ordinanza entra in vigore con decorrenza immediata.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Sant'Antioco, con l'opportuna diffusione agli enti interessati, nonché con l'inclusione alla pagina "ordinanze e avvisi" del sito istituzionale consultabile al link: <http://www.guardiacostiera.gov.it/sant-antioco/ordinanze-e-avvisi>.

Le Ordinanze n° 15/97 del 21/04/1997, 59/97 del 05/12/1997, 60/00 del 25/07/2000 ed ogni altra disposizione in contrasto con la presente sono da intendersi abrogate.

Sant'Antioco, 19/08/2020

IL COMANDANTE
T.V.(CP) Francesco S.M. D'ISTRIA